

IVA

Sistema Otello non obbligatorio per le variazioni in diminuzione

di **Marco Peirola**

Il sistema Otello 2.0 è **obbligatorio** per le **note di variazione in aumento** relative alle cessioni senza applicazione dell'Iva, ma **non** per le **note di variazione in diminuzione** emesse per le cessioni con addebito dell'imposta.

A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate, che con la [risoluzione 65/E/2019](#) è intervenuta per dissipare uno specifico dubbio sorto in merito alla **corretta procedura di emissione delle note di variazione** dopo le indicazioni fornite dalla [risoluzione 58/E/2019](#).

L'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#) disciplina le cessioni di beni – per un importo complessivo, comprensivo dell'Iva, **superiore a 154,94 euro** – a favore di soggetti che non siano **residenti o domiciliati nell'Unione europea**, per proprio **uso personale o familiare** e trasportati nei **bagagli personali** al di fuori del territorio doganale della UE.

Le cessioni in oggetto possono essere effettuate **senza applicazione dell'Iva** o con **diritto al rimborso dell'imposta applicata in fattura**, a condizione che l'uscita dei beni dal territorio UE avvenga **entro il terzo mese successivo a quello di emissione della fattura e sia comprovata dal visto doganale**.

La **fattura vistata dalla dogana** deve rientrare nella disponibilità del cedente entro il **quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione**.

In assenza dell'apposizione del **visto**, il cedente, nel caso in cui la cessione sia stata effettuata:

- **senza applicazione dell'Iva**, deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione mediante emissione di una **nota di variazione di sola imposta** ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#);
- **con applicazione dell'Iva**, matura il **diritto al recupero dell'imposta** tramite annotazione della corrispondente **variazione nel registro degli acquisti**, di cui all'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#).

Con la [risoluzione 58/E/2019](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di emissione delle **note di variazione dopo l'entrata in vigore**, dal 1° settembre 2018, dell'**obbligo di fatturazione elettronica** per le cessioni di cui al citato [articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#), introdotto dall'[articolo 4-bis D.L. 193/2016](#).

A tal fine è stato creato il **sistema Otello 2.0**, mediante il quale:

- il **cedente** trasmette al sistema il messaggio contenente i **dati della fattura per il “tax free shopping”** al momento dell'emissione e **mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica**, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell'eventuale variazione effettuata ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) è trasmesso dal cedente **al momento dell'effettuazione della variazione**;
- il **cessionario**, per avere diritto allo sgravio o al rimborso *ex post* dell'Iva, dimostra **l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE** non più mediante il “**visto uscire**” apposto dalla dogana sulla fattura, ma attraverso il “**visto digitale**” rappresentato da un **codice univoco generato da Otello 2.0**. e, in caso di uscita dal territorio UE attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che le **note di variazione**, sia ove riguardino l'imponibile e l'imposta di una operazione di “*tax free shopping*”, sia qualora si riferiscano alla sola imposta, **devono essere emesse attraverso il sistema Otello 2.0**, escludendo la possibilità di riferimenti cumulativi.

Conseguentemente, resta **preclusa la prassi**, seguita dagli intermediari “*tax free*”, di inviare al cedente un **documento cartaceo con valore di nota di variazione riepilogativa**, contenente l'ammontare cumulativo dell'imposta e le singole transazioni per le quali non è stato apposto il visto doganale (si vedano la [risoluzione 1882/1994](#) e la [risoluzione 445849/1992](#)).

Come, tuttavia, puntualizzato dalla [risoluzione 65/E/2019](#), le indicazioni che precedono valgono soltanto per le **note di variazione in aumento**, emesse in relazione alle cessioni effettuate senza applicazione dell'imposta, *ex* [articolo 38-quater, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Di contro, per le **cessioni che danno diritto al rimborso dell'imposta** addebitata in sede di fatturazione, il successivo **comma 2** dello stesso [articolo 38-quater](#) dispone che il cedente “*ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25*”, senza obbligo di emissione di un autonomo documento che, del resto, **non avrebbe alcuna utilità visto che il viaggiatore è un consumatore finale** privo, in quanto tale, del **diritto alla detrazione**.

Secondo l'Agenzia, la **prova** degli elementi idonei a giustificare la variazione operata, nonché il collegamento con l'operazione originaria, potrà essere fornita **anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari “tax free”** ai cedenti, sempreché tali documenti consentano di collegare in maniera certa ed inequivoca l'originaria cessione all'uscita dei beni dal territorio dell'Unione ed alla conseguente variazione – anche cumulativa – annotata nel **registro degli acquisti**.

Seminario di specializzazione

**IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ
NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)